Titoli dematerializzati trasferibili senza scrittura privata autenticata

Quote srl/2

IL Sole 24 Ore | FOCUS NORME TRIBUTI | 28 MARZO 2024 | Angelo Busani

Quote Srl/2

La dematerializzazione di quote di Srl è organizzata sulla base di scritturazioni informatiche mediante le quali vengono registrate le quote di Srl-Pmi emesse in formato scritturale. L'emissione di queste quote scritturali viene comunicata dalla società emittente alla società di gestione del sistema di dematerializzazione (si tratta di Monte Titoli Spa, ora Euronext Securities Milan) la quale, da un lato, apre presso di sé un conto per ogni emissione che viene comunicata (con evidenza delle caratteristiche dei singoli strumenti immessi nel sistema di gestione accentrata) e, dall'altro, apre, sempre presso di sé, un conto per ogni intermediario (ad esempio, una banca) presso il quale il socio della Srl-Pmi registra le quote di sua proprietà in un apposito dossier a lui intestato. In sostanza, i movimenti delle quote che vengono registrati presso ogni intermediario sono comunicati dall'intermediario al gestore centrale, il quale quadra questi movimenti con l'emissione di quote scritturali decisa dalla Srl-Pmi che ha optato per l'immissione delle sue quote nel sistema di gestione accentrata.

Deroga alla normativa II sistema di dematerializzazione delle quote delle SrI-Pmi comporta una rilevante deroga alla normativa tradizionale che disciplina il trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata, secondo la quale il contratto di trasferimento deve avere almeno la forma di una scrittura privata autenticata e deve essere depositato e iscritto nel Registro imprese, con la conseguenza che: il soggetto cessionario è legittimato all'esercizio dei diritti sociali dal momento del deposito dell'atto di trasferimento presso il Registro imprese; dalla data di iscrizione dell'atto nel Registro imprese si producono gli effetti del trasferimento nei confronti dei terzi (si pensi, ad esempio, al caso di un creditore del venditore o a un creditore dell'acquirente che intendano sottoporre a pignoramento una quota di srl emessa in forma non scritturale).

Operazione di giro

La circolazione dei titoli dematerializzati avviene, invece, mediante un'operazione di giro, vale a dire una contemporanea e simmetrica scritturazione da effettuarsi: in addebito, presso l'intermediario ove il venditore ha istituito il dossier nel quale sono contabilizzate le quote di srl-pmi da cedere; e, in accredito, presso l'intermediario ove l'acquirente ha istituito il dossier nel quale le quote di srl-pmi oggetto di acquisto devono essere registrate.

Questa operazione, che i due intermediari segnalano al gestore centrale, permette dunque al titolare del dossier accreditato di conseguire piena legittimazione all'esercizio dei diritti sociali (ad esempio, il diritto di intervento in assemblea) e all'esercizio del diritto di cedere, a sua volta, la quota di partecipazione al capitale della Srl-Pmi divenuta di sua proprietà mediante il sistema di trasferimento scritturale.

Affiancamento di regimi In conclusione, il regime di dematerializzazione forte delle quote di Srl-Pmi si affianca, quale ulteriore sistema di circolazione, a due sistemi: il sistema di circolazione ordinario, disciplinato dal Codice civile ed effettuato mediante iscrizione al Registro imprese; e il sistema di circolazione dematerializzata disposto per le emissioni di quote di Srl-pPi tramite piattaforme di equity crowdfunding ed effettuata mediante scritturazione di un apposito registro, tenuto dagli intermediari abilitati a effettuare servizi di investimento mediante le suddette piattaforme.

A questo riguardo, va osservato che, se una Srl-Pmi adotta il sistema di dematerializzazione forte, non tutte le quote oggetto di emissione devono necessariamente avere forma scritturale. È, infatti, possibile che una Srl-Pmi possa contemporaneamente adottare, oltre al regime di dematerializzazione forte secondo la legge 21/2024, sia il regime tradizionale (vale a dire l'emissione di quote da registrare al Registro delle imprese) sia il regime di dematerializzazione impropria, adottato in caso di collocazione delle proprie quote mediante piattaforme di equity crowdfunding. © RIPRODUZIONE RISERVATA